## MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 02692
Oggerto:
Decreto di Costituzione
Consiglio posternie diocesane

In data 26 novembre 2015, a seguito di regolari elezioni, veniva costituito e iniziava a decorrere il nono mandato del *Consiglio pastorale diocesano*, previsto per una durata quinquennale. Il mandato venne tuttavia interrotto in forza del diritto (can. 513 § 2) quando, in data 7 luglio 2017, il Santo Padre accolse la rinuncia all'ufficio di Arcivescovo di Milano presentata dal Card. Angelo Scola, determinando la vacanza della sede arcivescovile.

Avendo preso possesso dell'Arcidiocesi di Milano il 9 settembre 2017 e desiderando garantire che la Chiesa di Milano non resti sprovvista sin d'ora dell'importante contributo del Consiglio pastorale diocesano,

visti i cann. 511-514 C.I.C. e le costt. 173 e 175-176 del Sinodo diocesano 47º, con il presente atto,

costituiamo in data odierna il Consiglio pastorale diocesano, con i membri che risultavano in carica al 6 luglio u.s. e ne stabiliamo la scadenza con l'inizio dell'anno pastorale 2020/21.

I posti che risultassero vacanti nel Consiglio andranno al più presto sostituiti in base alle norme stabilite con decreto arcivescovile in data 20 marzo 2015 (prot. gen. n. 948/15) e allo Statuto, facendo riferimento ai risultati delle ultime elezioni tenute. Allo stesso modo si provvederà a sostituire i membri che cessassero dal loro ufficio nel corso del periodo di vigenza del Consiglio.

Il Segretario (art. 33 dello Statuto), la Giunta (art. 31, anche se nel corso dell'anno pastorale 2017-2018, considerato il raggiungimento della metà del mandato consigliare, si provvederà al rinnovo della stessa), l'Officio di coordinamento delle zone pastorali (art. 35), la Commissione per l'interpretazione dello statuto (art. 39) e le altre Commissioni stabilmente costituite, sono confermati nelle loro funzioni ed è altresì confermata la scelta dei Vicario per la Vita Consacrata maschile per il «compito di promuovere l'attività del Consiglio pastorale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione» (art. 3). Per quanto concerne la norma della cost. 175 § 1 secondo cui «i consiglieri elettivi possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta», non essendo intercorse elezioni generali, il periodo 2015-2020 andrà considerato in modo unitario, come facente parte del nono mandato.

Milano, 9 settembre 2017

Cancelliere Arcivescovile